

Il committente valuta anche l'adeguatezza delle retribuzioni

Per l'agenzia delle Entrate deve esserci congruità con la prestazione

La nuova disciplina sulle ritenute negli appalti sta destando rilevanti preoccupazioni tra gli operatori del sistema produttivo del nostro Paese.

Le preoccupazioni riguardano, in primis, la corretta esecuzione dei processi amministrativi e gestionali legati ai nuovi adempimenti e il rischio di congestione degli uffici territoriali dell'agenzia delle Entrate: ciò sia in riferimento alle nuove modalità di predisposizione delle deleghe di pagamento delle ritenute – distinte per ogni committente – sia in riferimento alla procedura per ottenere la certificazione di regolarità fiscale che – con cadenza quadrimestrale – consente l'esenzione dai vincoli previsti dall'articolo 17 bis del Dlgs 241/1997.

Doveri di controllo estesi

Perplessità è stata espressa anche in riferimento alla scelta di spostare in capo ai committenti stringenti doveri di controllo, propri dell'amministrazione finanziaria, senza considerare i costi necessari e le energie sottratte al fare impresa e le ripercussioni che la nuova disciplina del blocco dei pagamenti dei corrispettivi potrebbe avere rispetto al regolare svolgimento dell'attività di interi settori.

sagli dall'appaltatore-affidatario ma anche sui parametri del Ccnl e sull'effettiva presenza dei lavoratori nella sede del committente. Le implicazioni legate all'effettuazione di controlli così stringenti, in termini di possibile ingerenza del committente nell'esecuzione dell'appalto, sono da valutare con cautela.

La compatibilità con la privacy

Sono stati rilevati dubbi anche sulla compatibilità della nuova normativa, nella parte in cui è prevista la trasmissione al committente di alcuni dati personali dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con quanto previsto dal Regolamento (Ue) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

In ultimo, la limitazione dell'operatività della norma dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 ai soli appalti/subappalti caratterizzati dall'utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente potrebbe consentire di escludere dall'operatività della nuova disciplina numerosissime ipotesi tipiche di appalti endoaziendali di servizi "labour intensive" a rischio di somministrazione illecita di manodopera, ipotesi che la norma mira proprio a contrastare.

Nella prima fase applicativa della nuova disciplina, è consigliabile pertanto utilizzare estrema cautela nel considerare esclusi dall'ambito di applicazione della norma in commento gli ap-

La circolare 1/E dell'agenzia delle Entrate del 12 febbraio scorso precisa che il committente dovrebbe verificare, tra l'altro, che la retribuzione del singolo lavoratore non sia «manifestamente incongrua» basandosi non solo sulla documentazione trasmessa-

palti di valore superiore a 200mila euro, endoaziendali e "labour intensive", ove tale esclusione si fondi esclusivamente sulla valutazione del mancato utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA